

TAR Emilia Romagna, Sezione Parma - Sentenza 25/03/2004 n. 130  
legge 109/94 Articoli 25, 26 - Codici 25.2, 25.4.1

In tema di appalto di opere pubbliche, gli atti aggiuntivi che comportino un incremento dell'importo dei lavori superiore al c.d. "quinto d'obbligo" diventano impegnativi per l'appaltatore solo a seguito di una sua nuova manifestazione di volontà - e sono quindi atti autonomi -, a nulla rilevando che nel nuovo atto vengano assunti come termini di riferimento i prezzi esistenti al momento della stipulazione del contratto principale. Ciò implica che, rispondendo l'istituto della revisione dei prezzi all'esigenza di rimediare a sopraggiunti oggettivi squilibri del sinallagma contrattuale, per i lavori eccedenti il quinto d'obbligo si deve comunque avere riguardo al momento del loro effettivo affidamento, mentre per i lavori suppletivi rientranti nel "sesto quinto" - i quali costituiscono una mera variante del contratto principale - resta ferma la decorrenza del computo revisionale alla data di presentazione dell'offerta originaria, con esclusione naturalmente degli eventuali nuovi prezzi concordati nel corso di esecuzione dell'appalto.